

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1963

(97^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040) (D'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1764, 1766
GRANATA 1766
MONETI, relatore 1764, 1765

« Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte » (2174-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1756, 1760
BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1760
BELLISARIO, relatore 1756, 1759
DE SIMONE 1759
DI ROCCO 1757, 1758, 1759, 1760
DONATI 1757, 1759, 1760
DONINI 1757
GRANATA 1757, 1758

VENDITTI Pag. 1757, 1758
ZACCARI 1759

« Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano » (2205) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1743, 1744, 1746, 1750, 1751
BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1744, 1746, 1750
DONINI 1744, 1749, 1750
MONALDI, relatore 1744, 1746, 1749, 1750

« Protezione del Centro archeologico di Paestum » (2311) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1751, 1754, 1755, 1756
BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1753, 1754, 1755, 1756
BELLISARIO 1756
BERTOLA 1754
DE SIMONE 1759
DI ROCCO 1755
DONATI 1753
GRANATA 1752, 1753, 1754, 1755
INDELLI 1754, 1755, 1756
MONETI 1755
ZANOTTI BIANCO, relatore 1751

« Norme sulla carriera dei provveditori agli studi » (2369) (D'iniziativa dei deputati Cerreti Alfonso ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 1762,	1763
BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione		1762

« Istituzione di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli » (2403) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1763,	1764
BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione		1764
DONINI		1763
MACAGGI	1763,	1764
MONALDI, relatore		1763

« Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani » (2432) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	1766, 1768, 1769,	1771, 1772, 1773
BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1770, 1772,	1773
BARBARO		1770
BERTOLA	1769, 1772,	1773
CALEFFI		1771, 1772
DI ROCCO		1772, 1773
DONATI		1772, 1773
DONINI	1768, 1772,	1773
GRANATA		1768, 1771
MACAGGI	1769, 1771,	1773
MONETTI		1770

SUL PROCESSO VERBALE:

PRESIDENTE	1743
BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1742
DONINI	1742, 1743

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bertola, Bruno, Caleffi, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Macaggi, Monaldi, Moneti, Russo, Tirabassi, Venditti, Zaccari e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del regolamento, il senatore Valenzi è sostituito dal senatore Zucca.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Indelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.

MONETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale

DONINI. Onorevole Presidente, nella scorsa seduta abbiamo tutti votato il disegno di legge n. 2124-B dopo una lunga discussione, accettando di respingere l'articolo 3, approvato dalla Camera, sulla base della considerazione, che è sembrata valida alla Commissione, della non opportunità di concedere l'abilitazione senza un esame, nonostante le garanzie che la legge offriva, cioè cinque anni d'insegnamento.

Ora, è stato pubblicato sulla « Stampa » di Torino del 6 gennaio che con decreto ministeriale del 15 dicembre — però non l'ho trovato sulla *Gazzetta Ufficiale* — è stato stabilito che i laureati delle facoltà teologiche saranno considerati abilitati all'insegnamento nelle scuole statali, purchè abbiano insegnato per cinque anni ottenendo giudizio favorevole da parte del Preside.

Quanto sopra sulla base della legge fascista del 1942 sulle scuole private — della quale non ho potuto finora controllare la stesura esatta — che autorizzerebbe queste speciali facilitazioni per i laureati delle facoltà teologiche.

A me pare che questa sia una cosa grave e vorrei, pertanto, avere dal rappresentante del Governo delle informazioni precise perchè, se fosse vero quanto è stato pubblicato, le nostre riserve sull'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica dovrebbero cadere e dovremmo pregare i colleghi della Camera di insistere sulle loro decisioni ristabilendo l'articolo 3.

BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non sono al corrente di quanto lei dice; comunque, la legge

alla quale si riferisce è quella del riconoscimento dell'equipollenza dei titoli, ma nulla stabilisce in ordine all'abilitazione.

D O N I N I . Non chiedo di meglio che essere smentito in queste notizie che riferisco sulla base di quanto è stato pubblicato.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano » (2205)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano ».

Dopo la relazione ampia e approfondita svolta su questo disegno di legge, sono stati presentati da varie parti alcuni emendamenti. Questi emendamenti sono stati esaminati dal Governo e ritengo, pertanto, che possiamo passare, senz'altro, all'esame degli articoli.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I sottoindicati articoli della legge 26 gennaio 1962, n. 16 sono sostituiti e modificati come segue:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

” Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.

Ad essi è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.740.000, pari al coefficiente 580, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia ”.

Art. 5. — Il comma terzo dell'articolo è così modificato:

” Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si può provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico si intende rinnovato, con le modalità previste dai successivi commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici ”.

Art. 21. — All'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

” la qualifica di primo astronomo e quella di primo ricercatore vengono attribuiti al compimento di tre anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli insegnanti abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in astronomia e, rispettivamente, in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa.

La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 276, è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ”.

Art. 22. — Il quarto comma dell'articolo è sostituito dal seguente:

“ Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori astromomici e dell'osservatorio vesuviano cui sia conferito un incarico di insegnamento presso le Università ed Istituti di istruzione universitaria è attribuita, durante il periodo di incarico, l'indennità di ricerca scientifica nella misura spettante ai professori incaricati esterni ” ».

A questo articolo è stato presentato dai senatori Monaldi, Donini, Granata e De Simone un emendamento tendente ad aggiungere nel capoverso relativo all'articolo 5 il seguente comma:

“ Gli uffici provinciali del Tesoro sono autorizzati a continuare i pagamenti a quei professori per i quali non siano pervenute comunicazioni di non rinnovo dell'incarico da parte delle Università ” ».

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In sostanza lo emendamento è accettabile; il Governo suggerisce solo una formulazione diversa, di questo tipo:

« Le direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta la comunicazione del rinnovo dell'incarico, proseguono i pagamenti sulla base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente ».

DONINI. Sono lieto che il principio sia accettato dal Ministero, non trovo però che la nuova formulazione cambi molto la situazione attuale, perchè oggi effettivamente le direzioni del Tesoro autorizzano i pagamenti quando ricevono la conferma del rinnovo dell'incarico e questo determina ritardi di sei-sette mesi.

Lo scopo del nostro emendamento è proprio quello di snellire questa procedura, nel senso, cioè, di autorizzare la continuazione dei pagamenti a quei professori per i quali non siano pervenute comunicazioni di non rinnovo dell'incarico da parte dell'Università; temo, invece, che la formulazione proposta dal Governo lasci immutata la situazione.

MONALDI, *relatore*. Le riserve del senatore Donini sono anche mie. Con la formulazione proposta dal Governo, cade praticamente lo scopo di questo emendamento aggiuntivo, perchè quando si dice « ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico » e implicita proprio quella procedura che noi vogliamo evitare.

Oggi, in sostanza, la comunicazione avviene nel modo seguente: il Consiglio di Facoltà rinnova l'incarico, il rinnovo viene poi comunicato al Ministero della pubblica istruzione e, attraverso questo, la comunicazione deve infine pervenire agli uffici del Tesoro. Per questa procedura oggi sono necessari dai quattro ai cinque mesi e perciò abbiamo proposto quell'emendamento che, così come da noi è stato formulato, porterebbe indiscutibilmente ad una più rapida procedura.

Credo che potremmo trovare una formula conciliativa di questo tipo: « Le direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parte del rettore dell'Università, eccetera ». Con questa formula ritengo che il problema sarebbe risolto.

DONINI. D'accordo.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo sulla formulazione proposta dal senatore Monaldi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere nel capoverso relativo all'articolo 5 il seguente periodo:

« Le direzioni provinciali del tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parte dei rettori delle Università, proseguono i pagamenti sulla base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno precedente ».

(È approvato).

A questo articolo è stato inoltre presentato dai senatori Carelli, Genco e Menghi un emendamento tendente a sostituire, nel nuo-

vo testo dell'articolo 21, il primo comma con i seguenti:

« Lo sviluppo di carriera del personale scientifico degli Osservatori astronomici e vesuviano procede secondo quanto indicato nella tabella B della presente legge per le corrispondenti classi di stipendio degli assistenti universitari, e comporta la medesima abbreviazione in seguito al possesso o al conseguimento della libera docenza in astronomia e rispettivamente in fisica terrestre ed in materie strettamente affini.

Viene pertanto abrogato quanto diversamente disposto nell'articolo 4 al secondo comma, nell'articolo 5 e nell'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 276.

Al personale suddetto viene attribuita la indennità di rischio prevista per alcune categorie di assistenti universitari dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo viene valutato secondo quanto disposto per gli assistenti universitari dall'articolo 13 della presente legge ».

Sempre a questo articolo sono stati infine presentati dal senatore Monaldi i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

« Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, annesse alla legge 18 marzo 1958, n. 276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge, nelle quali è previsto anche il nuovo sviluppo di carriera in sostituzione di quello di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 276.

Il personale di ruolo in servizio alla data del 1° novembre 1961 viene inquadrato, a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti previsti per le rispettive qualifiche nelle allegate tabelle C e D, con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, compreso il periodo di prova, maturata nella qualifica.

La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'articolo 13 della citata legge 18 marzo 1958, n. 276, è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

La tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituita dalla seguente:

TABELLA C

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEL PERSONALE SCIENTIFICO
DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Coeff.	Qualifica	Stipendio	Posti
309	Aiuto astronomo	L. 927.000	} 43
420	Astronomo, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto Astronomo	» 1.260.000	
500	Primo astronomo, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di Astronomo	» 1.500.000	
580	Astronomo capo, dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di Primo astronomo	» 1.740.000	

La qualifica di Primo astronomo viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia strettamente affine, ovvero al 1° giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari.

La tabella *D*, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituita dalla seguente :

TABELLA D

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEL PERSONALE SCIENTIFICO
DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO**

Coeff.	Qualifica	Stipendio	Posti
309	Aiuto ricercatore	L. 927.000	} 2
420	Ricercatore, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di Aiuto ricercatore	» 1.260.000	
500	Primo ricercatore, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di ricercatore	» 1.500.000	
580	Ricercatore capo	» 1.740.000	1

Il posto di Ricercatore capo è conferito mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra i primi ricercatori con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica. Al concorso medesimo possono essere ammessi anche gli assistenti di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria assegnati alle cattedre di fisica terrestre ed aventi almeno 13 anni di anzianità di ruolo complessiva.

La qualifica di Primo ricercatore viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al 1° giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari.

MONALDI, *relatore*. Vorrei far notare che l'emendamento presentato dai senatori Carelli, Genco e Menghi è stato accolto nella sostanza del mio emendamento; quindi, può considerarsi assorbito.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'emendamento proposto dal senatore Monaldi.

PRESIDENTE. Ritengo che le modificazioni alle tabelle per ragioni di forma dovrebbero formare oggetto di un articolo aggiuntivo distinto dall'articolo 1 del disegno di legge.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 21 proposto dal senatore Monaldi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 che risulta così formulato:

Art. 1.

I sottoindicati articoli della legge 26 gennaio 1962, n. 16 sono sostituiti e modificati come segue:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

” Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.

Ad essi è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.740.000, pari al coefficiente 580, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie ovvero

se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia" ».

Art. 5. — Il comma terzo dell'articolo è sostituito dal seguente:

« Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si può provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico si intende rinnovato, con le modalità previste dai successivi commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parte dei rettori dell'Università, proseguono i pagamenti sulla base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente ».

Art. 21. — È sostituito dal seguente:

« Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, annesse alla legge 18 marzo 1958, n. 276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla pre-

sente legge, nelle quali è previsto anche il nuovo sviluppo di carriera in sostituzione di quello di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 276.

Il personale di ruolo in servizio alla data del 1° novembre 1961 viene inquadrato, a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti previsti per le rispettive qualifiche nelle allegate tabelle C e D, con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, compreso il periodo di prova, maturata nella qualifica.

La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'articolo 13 della citata legge 18 marzo 1958, n. 276, è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

Art. 22. — Il quarto comma dell'articolo è sostituito dal seguente:

« Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano cui sia conferito un incarico di insegnamento presso le Università ed Istituti di istruzione universitaria è attribuita, durante il periodo di incarico, l'indennità di ricerca scientifica nella misura spettante ai professori incaricati esterni ».

(È approvato).

L'emendamento alle tabelle proposto dal senatore Monaldi viene a costituire un articolo aggiuntivo così formulato:

« La tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituita dalla seguente:

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE
SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI**

Coeff.	Qualifica	Stipendio	Posti
309	Aiuto astronomo	L. 927.000	} 43
420	Astronomo, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto Astronomo . . .	» 1.260.000	
500	Primo astronomo, dopo 8 anni di per- manenza nella qualifica di Astronomo . .	» 1.500.000	
580	Astronomo capo, dopo 4 anni di per- manenza nella qualifica di Primo astro- nomo	» 1.740.000	

La qualifica di Primo astronomo viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari.

La tabella D, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituita dalla seguente:

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE
SCIENTIFICO DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO**

Coeff.	Qualifica	Stipendio	Posti
309	Aiuto ricercatore	L. 927.000	} 2
420	Ricercatore, dopo 2 anni di permanen- za nella qualifica di Aiuto Ricercatore . .	» 1.260.000	
500	Primo ricercatore, dopo 8 anni di per- manenza nella qualifica di ricercatore . .	» 1.500.000	
580	Ricercatore capo	» 1.740.000	1

Il posto di Ricercatore capo è conferito mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra i Primi ricercatori con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica. Al concorso medesimo possono essere ammessi anche gli assistenti di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria assegnati alle cattedre di fisica terrestre ed aventi almeno 13 anni di anzianità di ruolo complessiva.

La qualifica di Primo ricercatore viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari ».

Se non vi sono osservazioni lo metto ai voti.

(È approvato).

Il senatore Donini ha proposto un articolo aggiuntivo così formulato:

« Dopo il secondo comma dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, aggiungere:

” Della somma stanziata per contributo ordinario alle università, lire 700 milioni saranno ripartite fra le Università e Istituti di istruzione superiore, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quale contributo per la corresponsione dei compensi agli assistenti volontari che svolgono esercitazioni agli studenti, secondo quanto disposto dall'articolo 15, penultimo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 16; e lire 300 milioni saranno egualmente ripartite quale contributo per l'assegnazione di borse di studio agli assistenti volontari, o la stipulazione di contratti di lavoro a termine con gli assistenti volontari ”.

Dopo il quinto comma dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è inserito il seguente:

” Il Ministero della pubblica istruzione designerà una graduatoria unica di anzianità fra tutti gli assistenti straordinari che hanno i requisiti di cui al precedente comma, e assegnerà secondo l'ordine della graduatoria i posti di ruolo per concorso riservato alle corrispondenti cattedre. I posti stessi potranno essere coperti senza espletamento di concorso, da un assistente straordinario con l'anzianità di servizio retribuito necessaria ai fini della predetta graduatoria, che abbia conseguito l'idoneità in un precedente concorso per assistente di ruolo a cattedra della stessa materia, o di materia affine ».

Il settimo comma dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è sostituito dal seguente:

” I posti riservati di cui ai precedenti commi, non ricoperti dall'assistente straordinario riguardo alla cui situazione di anzianità

sia stata disposta l'assegnazione, saranno aggiunti al contingente non riservato a partire dall'esercizio finanziario 1969-70 ”.

Anche il senatore Monaldi ha proposto un articolo aggiuntivo così formulato:

« L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è sostituito dai seguenti:

” I posti riservati di cui ai precedenti commi, non ricoperti dall'assistente straordinario riguardo alla cui situazione di anzianità sia stata disposta l'assegnazione, saranno aggiunti al contingente non riservato a partire dall'esercizio finanziario 1969-70.

A partire dal 1962-63 e fino al 1968-69 i posti stessi sono ridistribuiti nell'ambito del contingente riservato dall'anno successivo, sempre osservando l'ordine generale di precedenza secondo la graduatoria nazionale di anzianità ”.

D O N I N I. Si tratta di permettere alle università di attribuire un compenso di lire 2.000 all'ora agli assistenti volontari per il lavoro didattico svolto. Essi eseguono un massimo di due ore alla settimana, quindi tutt'al più possono raggiungere sedici ore al mese per il lavoro didattico che essi esplicano.

M O N A L D I, *relatore*. Ho presentato un emendamento analogo all'ultima parte dell'emendamento proposto dal senatore Donini.

Sulla questione posta dalla prima parte dell'emendamento Donini non sono intervenuto, non perchè non senta l'importanza e il peso di questo problema estremamente complesso, ma perchè penso sia un problema che dovrà essere riesaminato a fondo sia per quanto concerne gli assistenti volontari, sia per quanto concerne gli assistenti straordinari. Ove effettivamente il Governo trovasse le somme necessarie per dare soddisfacimento a queste esigenze degli assistenti volontari, di cui si parla nell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Donini, naturalmente io ne sarei ben lieto.

P R E S I D E N T E . Comunico che sugli emendamenti proposti la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminati gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2205, rilevata la difficoltà di valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari che da essi potrebbero essere comportati, comunica di non opporsi al loro accoglimento da parte della Commissione di merito.

Subordina, peraltro, tale suo parere a precise dichiarazioni del rappresentante del Governo, in sede di Commissione di merito, circa la non sussistenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in conseguenza degli emendamenti di cui sopra ».

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A parte il fatto che il disegno di legge riguarda la legge 26 gennaio 1962, n. 16, e con l'emendamento proposto si parla di una modifica alla legge n. 17, devo dichiarare che, comunque, le somme previste all'articolo 5 sono già state distribuite. Quindi la copertura dell'emendamento non sussiste.

Il Governo dichiara di non essere favorevole all'accoglimento dell'emendamento per le ragioni anzidette.

D O N I N I . I fondi destinati alla copertura delle spese previste da questo emendamento sono già stati distribuiti per quel che riguarda il passato esercizio; ma qui si dice: « saranno distribuiti », quindi è una norma che vale per il futuro. Lo stanziamento è annuale.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per avere la copertura delle spese previste dall'emendamento, bisognerebbe aumentare i fondi. Non posso dichiarare che lo stanziamento attuale di bilancio è sufficiente.

D O N I N I . Qui non si tratta di stanziare nuovi fondi, ma di distribuire in un certo modo somme che il Ministero ha già assegnato all'Università; 700 milioni possono essere riservati per il pagamento degli assistenti volontari.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma la distribuzione che il Ministero ha fatto per il passato è una distribuzione secondo alcune voci e secondo alcune esigenze; con l'emendamento proposto dal senatore Donini si dovrebbe sopprimerne alcune per poter dare 700 milioni agli assistenti.

M O N A L D I , *relatore*. Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento proposto dal senatore Donini, sono assolutamente d'accordo; ho presentato io stesso un emendamento dello stesso tenore; si tratta solamente di una formulazione un pochino diversa da quella del senatore Donini, che ritengo più chiara. La sostanza dell'emendamento è la stessa: riguarda l'assegnazione di posti per gli assistenti straordinari.

D O N I N I . I due emendamenti sono identici, perchè per mia distrazione, nel presentare il mio emendamento al settimo comma dell'articolo 6 ho dimenticato un capoverso.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche per l'emendamento presentato dal senatore Monaldi valgono le osservazioni fatte per l'emendamento proposto dal senatore Donini.

P R E S I D E N T E . Le esigenze prospettate nei due emendamenti sono valide: penso però che giustamente il Governo non trovi congruo l'inserimento in questo disegno di legge di norme relative alla legge n. 17 del 1962.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono questioni che occorre approfondire con un'ulteriore discussione.

D O N I N I . Dichiaro di ritirare i miei emendamenti, perchè non vorrei pregiudicare la situazione. Sarà il Ministero che dovrà provvedere nei confronti di questi assistenti.

M O N A L D I , *relatore*. Dichiaro anche io di ritirare il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Procediamo nell'esame degli articoli, avvertendo che in seguito all'approvazione di un articolo aggiuntivo, la numerazione degli articoli subirà una variazione.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con parte delle maggiori entrate fornite dalla legge concernente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo dei contratti di locazione dei beni immobili.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole su questo articolo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Protezione del Centro archeologico di Paestum » (2311)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Protezione del centro archeologico di Paestum ».

Prego il relatore di riassumere brevemente la relazione già svolta.

Z A N O T T I B I A N C O , *relatore*. Nel 1957 è stata approvata una legge che impediva le costruzioni di edifici ad un chilometro di distanza dalle mura di Paestum.

Purtroppo la Sovrintendenza cominciò lei stessa a dare una quantità di permessi ad alcuni, negandoli invece ad altri. Ne è derivata una quantità di ricorsi e di vertenze. Per ovviare alla situazione attuale, è stato proposto questo disegno di legge in cui è prevista una zona di rispetto fino a 300 metri di distanza dalle mura, ed un'altra zona, precisamente quella che va da 300 a 700 metri di distanza dalle mura, per la quale è prevista la possibilità di costruzioni secondo un piano di fabbricazione.

Trovo che gli articoli 2 e 3 potrebbero essere fusi in un solo articolo: il comitato previsto dall'articolo 2 d'accordo con il Ministro della pubblica istruzione potrebbe fissare i divieti di cui parla l'articolo 3.

Per il resto non c'è alcuna difficoltà.

P R E S I D E N T E . Se non ci sono altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli:

Art. 1.

Entro la cinta muraria dell'antica Paestum, nel comune di Capaccio (provincia di Salerno) e nell'ambito di trecento metri all'esterno della cinta, è fatto divieto di eseguire o modificare opere edilizie che, a giudizio del Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti — Sezioni unite prima e terza —, possano modificare l'attuale stato della località.

(È approvato).

Art. 2.

Per la fascia esterna alla zona di cui al precedente articolo, in un raggio di quattrocento metri, il comune di Capaccio, d'intesa con le competenti Soprintendenze alle antichità e ai monumenti e con la Sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, redigerà un programma di fabbricazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I singoli progetti di costruzione dovranno conformarsi al programma di fabbricazione ed essere approvati dal competente Soprintendente alle **antichità che si pronuncia di concerto con il Soprintendente ai monumenti.**

Il senatore Granata propone di aggiungere nel primo comma dopo le parole: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche », le altre « e su parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, sezioni riunite, prima e terza ».

G R A N A T A . Il mio emendamento aggiuntivo all'articolo 2 è in correlazione alla proposta di soppressione dell'articolo 3.

Devo tuttavia dichiarare in via preliminare, che, a nome della mia parte politica, noi formuliamo una valutazione positiva nei confronti di questo disegno di legge che modifica il regolamento a nostro giudizio troppo rigido, della legge 5 marzo 1957, n. 220.

Devo chiarire il motivo per cui presentiamo i due emendamenti che sono strettamente collegati, ma sarà forse bene illustrare prima brevissimamente la situazione per rendere conto ai colleghi della Commissione delle ragioni che ci spingono alla presentazione degli emendamenti stessi.

L'articolo 1 stabilisce un divieto di modifica della situazione entro un raggio di 300 metri, e su ciò siamo perfettamente d'accordo.

Passando adesso a considerare la fascia che va da 300 metri a 700 metri, cui si riferisce l'articolo 2, l'articolo stesso stabilisce che il comune di Capaccio, di intesa con le competenti Soprintendenze alle antichità e ai monumenti e con la Sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, dovrà redigere un programma di fabbricazione che tenga conto naturalmente dell'esigenza di carattere paesaggistico e di tutela artistica imposta dalla particolare condizione di questa zona.

Anche ciò è logico e siamo d'accordo.

L'articolo 3 aggiunge un divieto che si collega a quanto prescritto dall'articolo 1, ma incide sulla zona di cui si parla all'articolo 2, di conseguenza nell'ambito di quella fascia che va da 300 a 700 metri.

In questo stesso ambito secondo l'articolo 3 il Ministro ha un potere discrezionale in virtù del quale può porre, con la semplice emanazione di un decreto, un divieto di modifica della situazione paesistica.

Ora, nessuno mette in dubbio la competenza e la buona fede degli uffici ministeriali, tuttavia, questo potere discrezionale affidato al Ministero che, pertanto, da solo può decidere se una fascia del territorio compreso nell'ambito della zona che va da trecento metri a settecento metri debba rientrare nel programma di fabbricazione, pare che possa prestarsi, quanto meno, a sospetti e lagnanze che potrebbero essere facilmente eliminati ove, anche per tutto questo territorio, ci fosse un organo collegiale a decidere caso per caso.

Il nostro emendamento, perciò, pressivo dell'articolo 3 si lega alla proposta di aggiungere nel primo comma dell'articolo 2, dopo le parole « Provveditorato regionale alle opere pubbliche », le seguenti: « e su parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, sezioni unite prima e terza ». Di conseguenza per tutta questa fascia tale organo collegiale deciderebbe come deve essere articolato il programma, sottraendo all'esclusiva competenza e all'esclusivo potere discrezionale del Ministero la facoltà di determinare caso per caso, nell'ambito di una fascia di territorio che ha caratteristiche pressochè uguali, quali zone di questo stesso territorio possano rientrare nel programma di fabbricazione e quali, invece, restino vincolate da un divieto preclusivo.

Debbo aggiungere che, per quanto mi risulta dalle informazioni avute e dalle ricerche fatte, non esistono diversità rilevanti, entro questa fascia di territorio che va dai trecento metri ai settecento metri, circa la esigenza di tutela paesistica e panoramica e, pertanto, non si comprende perchè debba esserci questa differenziazione di disciplina giuridica.

Si tratta di zone continue e in condizioni pressochè uguali, per cui riteniamo che debbano essere tutte comprese nel programma di fabbricazione, redatto secondo le modalità, non solo della tutela paesistica e turistica, ma anche delle esigenze dei piccoli proprietari, perchè potrebbero anche sorgere

dei sospetti ove la determinazione fosse solo affidata alla discrezionalità del Ministero.

D'altra parte, devo anche dire che l'articolo 4 richiama le disposizioni in materia di tutela artistica e paesistica contenute nelle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497. Esse rimangono quindi perfettamente operanti e di conseguenza non si vede la ragione dell'articolo 3, in quanto, se intervengono esigenze di tutela artistica e paesistica, operano le leggi vigenti.

Sono queste, sostanzialmente, le ragioni che ci inducono a sottrarre al Ministero il potere discrezionale di decidere nell'ambito di quella fascia circa i vincoli su zone tra loro confinanti, e a potenziare invece l'organo collegiale che deve redigere il programma di fabbricazione con l'aggiunta del parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, sezioni unite prima e terza.

D O N A T I . Vorrei fare notare al senatore Granata che l'emendamento che lui propone è piuttosto sconvolgente perchè il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, sezioni unite prima e terza, che mi pare sia organo consultivo del Ministero della pubblica istruzione, dovrebbe di fatto diventare organo consultivo del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania. Ci sarebbe, cioè, uno spostamento di competenza dal Ministero della pubblica istruzione a quello dei lavori pubblici, o meglio, al Provveditorato alle opere pubbliche e non credo, sostanzialmente, che possiamo ammettere questo.

D'altra parte, non mi pare neanche esatto sostenere che la determinazione di cui all'articolo 3 sia affidata soltanto al decreto del Ministro, perchè nello stesso articolo si dice « su conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, sezioni unite prima e terza ». Questo significa che, sostanzialmente, l'organo deliberante non è il Ministro, ma il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, quindi, l'organo collegiale ci dà la piena e assoluta garanzia.

G R A N A T A . Il Ministro della pubblica istruzione, però, se resta in vigore l'articolo 3 dovrà chiedere il parere al Con-

siglio superiore delle antichità e belle arti solo per quanto riguarda le particolari zone su cui il Ministero vuole imporre il divieto, senza tenere conto del quadro complessivo della situazione stabilito nel programma di fabbricazione.

Ora, o il Consiglio superiore è messo in condizione di valutare la situazione nel suo complesso e, quindi, in relazione al programma di fabbricazione, oppure questo parere finisce con l'essere parziale, circoscritto e, perciò, non sufficientemente motivato.

D O N A T I . È evidente che il Consiglio superiore non può pronunciarsi senza avere presente il piano di fabbricazione di cui all'articolo 2, al quale l'articolo 3, infatti, fa un esplicito richiamo.

In sostanza, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche deve proporre questo piano al Ministero il quale si riserva, sentito il parere del Consiglio superiore, di emanare il decreto.

La tutela di questi valori artistici e paesistici, evidentemente, deve essere affidata al Ministero della pubblica istruzione, non al Provveditorato regionale alle opere pubbliche, per cui non trovo accettabile la proposta di emendamento fatta dal senatore Granata.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare che non si sia tenuto abbastanza presente che le leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e le altre disposizioni in materia di tutela artistica e paesistica, danno già al Ministero della pubblica istruzione, previa richiesta del parere dei Sovrintendenti, il potere di porre un vincolo in qualunque zona. Così accade che molto spesso poniamo un vincolo e ordiniamo la demolizione di determinati fabbricati, con tutti i rischi e gli inconvenienti che questo comporta.

Ora, con l'articolo 3 che cosa si vuole fare? Si prende in considerazione tutta la fascia e si fa la delimitazione delle zone, cioè si determinano i punti nei quali non si potrà costruire e si pone il vincolo, dopo di che interviene il Provveditorato regionale alle opere pubbliche il quale fa il suo

programma, sapendo già che altri vincoli non verranno.

È chiaro che con questo sistema si viene incontro al comune di Capaccio, perchè i vincoli vengono fissati prima su proposta delle competenti Soprintendenze e su conforme parere del Consiglio superiore alle antichità e belle arti. Il Consiglio superiore, quindi, si esprime prima, e per questo non è stato previsto il suo parere per quanto riguarda il programma di cui all'articolo 2.

Ritengo, pertanto, utile l'articolo 3 e non posso accettare la proposta di soppressione, a parte il fatto che, qualora questo articolo venisse soppresso il programma andrebbe avanti per suo conto e il Ministero secondo il suo potere potrebbe sempre mettere dei vincoli. La soppressione, quindi, non sarebbe neanche utile agli scopi che il proponente stesso si propone.

Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 2, se il senatore Granata dovesse insistere, non avrei alcuna difficoltà ad accogliere la sua proposta.

G R A N A T A . Sono sostanzialmente d'accordo con l'onorevole Sottosegretario; faccio solo notare che mantenendo in vigore l'articolo 3 si stabiliscono due fasi successive nel tempo, e cioè: prima fase, il decreto ministeriale che, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, stabilisce quali sono le zone su cui si fissa il divieto; seconda fase, il programma di fabbricazione redatto secondo le norme dell'articolo 2.

Ora, lo scopo del nostro emendamento era quello di fondere questi due momenti in modo da consentire la possibilità di una contemporanea e complessa valutazione di tutta la situazione della zona. Il Ministero, del resto, avrebbe sempre il potere di porre il vincolo anche dopo che il programma è redatto perchè le leggi in materia di tutela artistica e paesistica restano sempre valide.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'articolo 4 dice però: « in quanto compatibili con la presente legge restano salve eccetera ».

B E R T O L A . La mia preoccupazione riguarda i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3.

All'articolo 2 si demanda la redazione del piano di fabbricazione ad un certo organo e gli si danno sei mesi di tempo per redigerlo.

Con l'articolo 3 l'organo testè citato viene in parte spogliato della competenza prevista all'articolo 2; cioè gli viene tolta parte della competenza sulla fascia che va da 300 a 700 metri, che viene invece a cadere sotto la competenza del Ministero, il quale, d'accordo con il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, può dichiarare che alcune zone di questa fascia non sono fabbricabili. Il Ministero ha 4 mesi di tempo per stabilire quali sono quelle zone in cui non si deve fabbricare.

La mia preoccupazione è la seguente: se il Ministero ha quattro mesi di tempo, è chiaro che chi stabilisce il piano di fabbricazione deve aspettare quattro mesi per sapere quali sono le zone in cui non si può fabbricare; gli restano così per redigere il piano di fabbricazione solo due mesi di tempo. Perciò, a mio avviso, o allunghiamo questo tempo o accorciamo il tempo concesso al Ministero per stabilire i suoi vincoli.

P R E S I D E N T E . Propongo di portare ad otto mesi il termine previsto all'articolo 2.

I N D E L L I . Sono grato per la cortesia usatami nel concedermi la parola; sono della zona, conosco il problema. È giusta l'osservazione che il tempo concesso è insufficiente; occorre portare il termine previsto dall'articolo 2 per lo meno a otto mesi, altrimenti il Comune non avrà il tempo necessario per progettare il piano di costruzione.

D E S I M O N E . Siccome praticamente il programma di fabbricazione è legato, secondo l'articolo 3 del disegno di legge, al momento in cui il Ministero della pubblica istruzione avrà stabilito i vari divieti, potremmo dire che « i piani di fabbricazione sono redatti entro quattro mesi dal mo-

mento in cui il Ministero avrà emanato i divieti di cui all'articolo 3 ». Questa formulazione mi parrebbe più logica, perchè il Ministero potrebbe anche redigere detto piano di divieti in due mesi ed allora i termini sarebbero ridotti da otto a sei mesi. D'altronde come si può fare il piano di fabbricazione se prima non sono state stabilite le zone di divieto dal Ministero?

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisogna tener presente che il Ministero interviene solo per zone circoscritte. Accogliendo la formulazione proposta dal senatore De Simone, l'ente Comune non potrebbe procedere neppure sulle zone per le quali non vi è dubbio di sorta. Credo che in questo modo non facciamo un favore al Comune.

Per quanto concerne la questione di portare da sei a otto mesi il periodo previsto all'articolo 2, il Governo si dichiara favorevole, benchè sia convinto che sei mesi siano sufficienti.

GRANATA. Ascoltato il parere del Governo e le osservazioni fatte dagli altri membri della Commissione che mi hanno convinto, dichiaro di ritirare i due emendamenti. Aggiungo però di essere d'accordo con il collega De Simone circa il termine di cui all'articolo 2 che andrebbe collegato a quello fissato dall'articolo 3.

DI ROCCO. Propongo di modificare l'ultima parte del primo comma dell'articolo 2 in questo modo: « entro quattro mesi dalle determinazioni del Ministero della pubblica istruzione di cui al successivo articolo 3 ».

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti l'emendamento all'articolo 2 proposto dal senatore Di Rocco.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Il divieto di cui all'articolo 1 si estende a circoscritte zone confinanti con l'area prevista dallo stesso articolo e comprese nella fascia di cui all'articolo 2, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti — Sezioni unite, prima e terza.

(È approvato).

Art. 4.

In quanto compatibili con la presente legge restano salve le disposizioni contenute nelle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e le altre disposizioni in materia di tutela artistica e paesistica.

Conservano anche pieno vigore i vincoli archeologici e paesistici già imposti.

(È approvato).

Art. 5.

Nessun indennizzo è dovuto ai proprietari degli immobili compresi nelle sopra indicate zone di rispetto per le limitazioni di cui agli articoli precedenti.

All'articolo 5 il senatore Indelli ha proposto un emendamento sostitutivo della parola « nessun » con le parole « un adeguato ».

INDELLI. Mi sono permesso di presentare questo emendamento per questo motivo fondamentale: siccome per il passato venivano indennizzati i proprietari dei terreni sui quali si effettuavano i lavori per gli scavi, così oggi io ritengo opportuno che un minimo compenso sia concesso.

MONETTI. Sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Indelli, in quanto bisogna anche considerare che il giudizio circa il nocumento che viene recato al paesaggio da una certa costruzione è molte

volte estremamente soggettivo. Mi permetto di parlarne perchè — essendo sindaco di un Comune che ha il vincolo paesaggistico — incontro, in qualità di amministratore, inconvenienti gravissimi, quali, per esempio, quello di un individuo che ha un appezzamento di terreno, l'unico di sua proprietà, e si trovi inibito ad edificare su di esso qualunque costruzione senza possibilità di indennizzo alcuno, che gli consentirebbe di costruire la sua casetta altrove.

Per questo motivo ritengo sia necessario introdurre il principio di un adeguato compenso.

P R E S I D E N T E . La Commissione deve rendersi conto però che con questa norma si viene ad introdurre un principio nuovo molto importante.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rendo conto della bontà del principio, ma esso riguarda una legge di carattere generale; non può essere introdotto in relazione ad un provvedimento particolare. Tutta Italia è vincolata e nessuno ha mai avuto un indennizzo. Questo è il motivo per cui ci pervengono tanti ricorsi.

B E L L I S A R I O . Bisogna tener presente che quel terreno potrebbe dare anche altri redditi.

I N D E L L I . Dichiaro di ritirare il mio emendamento. A me interessa soprattutto che questo disegno di legge abbia pronta approvazione, in vista delle esigenze di sviluppo turistico di quella zona.

P R E S I D E N T E . Si tratta di una zona molto importante per la cultura italiana.

Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 6.

È abrogata la legge 5 marzo 1957, n. 220.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte » (2174-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E L L I S A R I O , *relatore*. La relazione è già stata da me svolta in una precedente seduta. Ebbi a dire che non presentavo formalmente un emendamento, soltanto pregavo il Governo di vedere se fosse possibile eliminare nell'emendamento proposto dalla Camera al primo comma dell'articolo 6 le parole: « ma che sia in possesso del prescritto titolo di studio », che si riferisce essenzialmente agli insegnanti in materie tecniche, i quali negli istituti professionali dovrebbero possedere la laurea in ingegneria.

Tenuto conto della situazione di fatto, della quale siamo tutti a conoscenza, per cui il 70 per cento degli insegnanti di queste materie sono sprovvisti del titolo di laurea e sono semplicemente periti industriali avevo avanzato questa richiesta, non formale però, tenuto conto essenzialmente delle scadenze di tempo.

In conclusione sarei favorevole all'approvazione del testo dell'articolo 6 approvato dalla Camera.

Ho anche riflettuto su un'altra questione: L'articolo 1, al comma secondo, dice: « A tal fine, con deliberazione motivata, da adottarsi entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione determina, in rap-

porto alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti, i titoli e i requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso da parte degli aspiranti della necessaria capacità culturale, didattica e professionale e stabilisce, altresì, i criteri in base ai quali saranno formate le graduatorie». Questo comma lascerebbe anche supporre che rimanga affidata alla discrezione del Consiglio di amministrazione la determinazione dei titoli necessari per un dato insegnamento; si potrebbe cioè anche intendere che è lasciata al Consiglio di amministrazione la valutazione del titolo anche se una facoltà del genere non potrebbe, per sé, essere attribuita al Consiglio medesimo.

V E N D I T T I . Non è possibile che il Consiglio di amministrazione si sostituisca al legislatore.

D O N A T I . Trattandosi di incarichi rinnovabili di anno in anno oppure ogni tre anni, sono d'accordo con il relatore, ritengo cioè che siano da immettersi all'insegnamento, negli istituti professionali, anche i periti industriali, dato che questo è l'unico mezzo per avere degli insegnanti.

D I R O C C O . Ripeto che sono contrario all'emendamento apportato dalla Camera, perchè mi pare che quanto stabilito sia piuttosto grave non soltanto in sé e per sé, ma per i riflessi che avrebbe immediatamente sugli insegnamenti degli altri istituti che non siano istituti professionali.

Nella stesura originaria con l'articolo 6 si doveva semplicemente estendere la nomina a tempo indeterminato agli insegnanti delle materie tecniche pratiche. Mossi dalla realtà delle circostanze, secondo la quale molti istruttori pratici, pur non avendo il titolo di studio, hanno una perizia tale in settori industriali — ove fra l'altro è anche scarso il numero degli insegnanti in possesso del titolo di studio — da risultare più che sufficientemente preparati, si ammisero all'insegnamento in detti istituti professionali i periti, soprattutto per quanto riguardava le esercitazioni pratiche, che in questo settore hanno una importanza prevalente sulle nozioni di cultura generale. Si sanava, diciamo co-

si, una situazione di necessità favorendo anche un migliore andamento delle esercitazioni pratiche.

L'emendamento approvato dalla Camera introduce un principio che sconvolge il normale sistema degli incarichi e delle supplenze; dice anche delle cose inesatte perchè comprende nello stesso trattamento il personale insegnante incaricato di materie tecniche e di cultura generale.

Data la difficoltà di reperire ingegneri, secondo quanto ha affermato il relatore, per quanto riguarda le materie tecniche, sarei d'accordo di lasciare il testo della Camera, mentre non lo sono nel modo più assoluto per quanto riguarda le materie di cultura generale.

G R A N A T A . Ma nel testo approvato dalla Camera si richiede il titolo di studio, mentre il testo approvato dal Senato era ancora più largo, perchè in via transitoria ammetteva che si potesse conferire l'incarico anche a chi fosse sprovvisto del titolo di studio.

D I R O C C O . D'accordo; limito il mio parere contrario alle materie di cultura generale, perchè in tutti gli altri istituti gli insegnanti di cultura generale che non siano abilitati hanno sempre l'incarico per un anno solo, mai per tre anni; d'altra parte se vi sarà penuria di questi insegnanti, quelli che hanno avuto l'incarico per un anno lo avranno rinnovato per altri tre anni. Direi, quindi, di sopprimere quanto meno le parole « e di cultura generale », anzitutto per evitare eventuali istanze da parte degli insegnanti di cultura generale degli altri istituti, i quali oggi fanno la domanda e hanno l'incarico solo per un anno; in secondo luogo, perchè l'incarico triennale comporta delle conseguenze vantaggiose che noi non abbiamo ragione di concedere a questi insegnanti degli istituti professionali, i quali spesso non sono forniti del titolo di studio che normalmente si richiede per l'insegnamento di materie di cultura generale.

D O N I N I . Mi sbaglio, oppure abbiamo autorizzato con altra legge il conferimento dell'incarico triennale?

D I R O C C O . Solo per gli abilitati; qui invece concederemmo l'incarico triennale a coloro che non hanno un titolo di studio identico a quelli richiesti in tutti gli altri istituti non professionali. Questo è il problema.

Mi pare, pertanto, che limitandoci a sopprimere le parole « e di cultura generale », non ci sia gran pericolo che questo disegno di legge possa arenarsi e, nel contempo, eviteremo quelle lagnanze che la Commissione necessariamente si dovrebbe attendere e alle quali avrebbe il dovere di dare soddisfazione.

V E N D I T T I . Aderisco pienamente alle conclusioni del senatore Di Rocco.

G R A N A T A . Mi pare che, per renderci conto della portata dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati, dobbiamo compiere una valutazione comparativa dei due testi dell'articolo 6, perchè la Camera introduce in questo articolo un criterio nuovo che non ha alcun riferimento con il testo approvato dal Senato.

L'articolo 6 approvato dal Senato dice: « Il personale insegnante tecnico-pratico incaricato... anche se sprovvisto di titolo di studio... può conseguire la nomina a tempo indeterminato ». Quindi, si tratta di personale incaricato dell'insegnamento tecnico-pratico sprovvisto di titolo di studio.

Ora, la Camera introduce due criteri diversi perchè stabilisce: 1) che il personale insegnante di materie tecniche sprovvisto del titolo di abilitazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio, può ottenere l'incarico triennale; 2) che il personale tecnico-pratico incaricato, anche se sprovvisto di titolo di studio, può ottenere la nomina a tempo indeterminato. L'ultimo comma del testo della Camera, pertanto, riprende in un certo senso, con qualche modificazione formale, il testo del Senato, in quanto consente al personale tecnico-pratico anche se sprovvisto di titolo di studio, ma in possesso di certi requisiti didattici, di ottenere la nomina a tempo indeterminato.

Il criterio nuovo introdotto dalla Camera è quello che si riferisce al conferimento dell'incarico triennale al personale non abili-

tato, ma provvisto di titolo di studio, sia esso incaricato dell'insegnamento di materie tecniche, oppure incaricato dell'insegnamento di cultura generale. E si tratta di un criterio nuovo, non solo per quanto riguarda gli istituti professionali, ma che di riflesso necessariamente dovrà essere esteso ad altri istituti regolati dalle stesse leggi e che abbiano insegnanti nelle stesse condizioni.

Ora vorrei fare al senatore Di Rocco questa domanda: perchè è contrario al conferimento dell'incarico triennale solo per quanto riguarda il personale insegnante di cultura generale e non per quello di materie tecniche, pure esso sprovvisto di abilitazione?

D I R O C C O . Per la considerazione fatta anche dal relatore: pare infatti che ci sia grande penuria di ingegneri.

G R A N A T A . Ma questi potrebbero rientrare nel beneficio previsto dal secondo comma, con un emendamento aggiuntivo.

Ora, si tratta di decidere se dobbiamo accettare questo criterio nuovo, sia pure adottato sul piano delle disposizioni transitorie, che si riferisce agli insegnanti di materie tecniche e di cultura generale provvisti, però, di titolo di studio, introducendo un principio che offrirà senza dubbio addentellati, o se dobbiamo invece respingerlo.

Io credo che stia qui tutta la questione.

D I R O C C O . La legislazione l'abbiamo fatta noi quando abbiamo stabilito che per avere l'incarico triennale occorre l'abilitazione; quindi, o modifichiamo tutto, oppure dobbiamo respingere il criterio introdotto dalla Camera.

G R A N A T A . Le considerazioni valide ai fini dell'approvazione di questo disegno di legge, a mio giudizio, sono due.

Innanzitutto dobbiamo considerare che qui si tratta di una legge che interessa solo questa particolare categoria.

L'altra considerazione valida, positiva, ai fini dell'approvazione, sia pure con riserve, si allaccia a quanto detto dal relatore circa la particolare situazione di questi istituti do-

ve è difficile attirare, in genere, i professori in possesso di particolari requisiti professionali e didattici e dove, invece, si determina una emorragia verso i vari settori dell'industria con grave danno per il funzionamento degli istituti stessi.

Per queste ragioni sarei favorevole ad approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto.

D I R O C C O . Come ultima considerazione vorrei fare osservare che ci troviamo di fronte ad un tipo di istituti senza ordinamento, per i quali la legge organica ancora non esiste; ora, io penso che in quella sede si stabiliranno anche i titoli di studio per determinati insegnamenti.

Oggi andiamo avanti solo con ordinanze che hanno stabilito taluni titoli di studio per l'insegnamento di queste materie di cultura generale, ma non so se domani il Parlamento, di fronte, per esempio, ad una laurea in giurisprudenza per l'insegnamento di italiano o geografia, possa essere d'accordo o non deciderà, invece, di introdurre un nuovo criterio.

D E S I M O N E . A me sembra che, se noi leggiamo tutto il primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera ogni perplessità è superata. Alla fine di esso è infatti detto: « . . . fermi restando i diritti di precedenza degli insegnanti provvisti di abilitazione specifica o per materia affine ». Quindi, colui che avrà ottenuto l'incarico triennale essendo fornito del solo titolo di studio prescritto, di fronte all'abilitato dovrà rinunciare.

Ritengo pertanto che la suddetta norma, oltre a non presentare alcun danno per gli abilitati, sia oltremodo utile per sveltire la procedura evitando un troppo frequente ripetersi delle formalità necessarie per la concessione degli incarichi.

D O N A T I . Propongo di ritornare al testo approvato dal Senato, per i pericoli impliciti nel primo comma dell'articolo 6: pericoli che investono l'ordinamento scolastico.

Z A C C A R I . Sono d'accordo col collega Donati.

B E L L I S A R I O , *relatore*. Credo sia necessaria una chiarificazione del contenuto dell'articolo.

Gli istituti professionali non sono disciplinati da alcuna legge istitutiva, ragione per cui tutto quanto si riferisce ad attribuzione di titoli, assegnazione di cattedre, valutazione dei diversi titoli, abilitazioni e via dicendo, è regolato da ordinanze ministeriali; tanto è vero che, in queste scuole, gli insegnanti di materie tecniche e di cultura generale non possono sostenere esami di abilitazione in quanto non esistono cattedre cui riferire gli esami medesimi. Evidentemente, quindi, quando si parla di abilitazione si parla di un'abilitazione conseguita in rapporto ad altre cattedre che, per ordinanza ministeriale viene giudicata valida anche ai fini dell'insegnamento negli istituti professionali. In questa luce, quanto riguarda eventuali conseguenze del contenuto dell'articolo 6 agli effetti delle precedenze, in caso di eventuali successive richieste, va minimizzato. Infatti l'abilitazione prevista, non è, ripeto, un'abilitazione vera e propria; lo dimostrano gli stessi interessati dicendo che molte volte alcuni di loro, pur essendo forniti di abilitazione all'insegnamento negli istituti professionali, non possono farla valere, appunto perchè essa non si riferisce al numero ed alla natura delle materie che si insegnano negli istituti stessi.

Voi sapete che, a seconda dei diversi istituti professionali, esistono vari ruoli. Poniamo quindi il caso che, in un determinato istituto, sia istituito l'insegnamento teorico-pratico di chimica, fisica e merceologia. Ora può essere che vi sia un insegnante abilitato in chimica e fisica, il quale non abbia però l'abilitazione in merceologia; allora, a giudizio del Ministero — e, a volte, anche del Consiglio di amministrazione dell'istituto — si farà valere o meno il titolo di abilitazione. Faccio questo esempio per spiegare come difficilmente quanto stabilito per un tipo di istituto possa costituire un termine di paragone per un altro tipo.

Desidero ancora aggiungere, per rispondere anche all'osservazione del senatore Di Rocco, che non dovrebbe essere usato il termine di « cultura generale », bensì quello di « cultura civica », in quanto il primo non è più adoperato; ragion per cui, ad esempio, mentre fino a pochi anni fa il laureato in legge aveva pochi titoli per insegnare la cultura generale, e ne aveva invece il laureato in lettere, oggi la situazione è cambiata ed i suddetti laureati hanno gli stessi titoli per l'insegnamento della « cultura civica ».

Si tratta quindi di un complesso di situazioni di carattere eccezionale e transitorio, che dureranno finchè non verrà sistemata definitivamente la questione degli istituti professionali con una legge organica; ed io ritengo che tale constatazione possa tranquillizzarci e convincerci ad approvare il testo modificato dalla Camera.

Si dovrebbe, semmai, tenere presente la esigenza che io ho espresso e che non ho voluto concretare in emendamento per ragioni di opportunità. Siccome, cioè, noi abbiamo stabilito che il personale tecnico-pratico, anche sprovvisto del prescritto titolo di studio, può ottenere la nomina a tempo indeterminato, avremmo dovuto, per analogia, dare la stessa concessione anche al personale insegnante di materie tecniche e di cultura generale, avremmo cioè dovuto ampliare il concetto, e non restringerlo come vorrebbe il collega Di Rocco.

Ad ogni modo, per le ragioni già esposte, pregando il collega Donati di voler ritirare la sua proposta di un ritorno al testo del Senato, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge come pervenutoci dalla Camera.

Quanto all'interpretazione data dal collega De Simone al primo comma dell'articolo, sono pienamente d'accordo.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo deve ripetere il parere negativo dato alla Camera a coloro che proposero la modifica, poi approvata, al primo comma dell'articolo 6, non ritenendola pertinente ai termini previsti dal disegno di legge. Sarebbe perciò più opportuno un ritorno al testo del Senato. Si ri-

mette, tuttavia, alla decisione della Commissione.

DONATI. Ritiene l'onorevole rappresentante del Governo che, ritornando al testo del Senato, la Camera approverebbe il provvedimento entro l'attuale legislatura?

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo dipende dal tempo di cui disporrà la Camera. Il Governo non può fornire assicurazioni su questo punto.

DONATI. In tale situazione ritiro la mia proposta. Dichiaro però che mi asterrò dalla votazione del disegno di legge.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo aggiungere che il Tesoro aveva dato parere favorevole al provvedimento, anche nel testo modificato, chiedendo solo la nomina a tempo indeterminato, oltre che del personale tecnico-pratico, incaricato negli istituti professionali, anche di quello degli istituti e scuole d'arte.

A me ciò sembra superfluo. Ad ogni modo, se il disegno di legge dovesse essere emendato, la questione potrebbe essere esaminata.

DI ROCCO. Anch'io dichiaro di non insistere nella mia proposta di emendamento. Mi asterrò comunque dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura degli articoli dall'1 al 5, che non sono stati modificati dalla Camera:

Art. 1.

Gli incarichi d'insegnamento negli Istituti professionali istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, sono conferiti secondo l'ordine di

apposite graduatorie formate dal preside e approvate dal Consiglio di amministrazione.

A tal fine, con deliberazione motivata, da adottarsi entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione determina, in rapporto alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti, i titoli e i requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso da parte degli aspiranti della necessaria capacità culturale, didattica e professionale e stabilisce, altresì, i criteri in base ai quali saranno formate le graduatorie.

La deliberazione contenente l'indicazione degli insegnamenti impartiti nell'Istituto e gli altri elementi di cui al precedente comma è pubblicata nell'albo dell'Istituto stesso.

Nelle graduatorie di cui al primo comma, coloro i quali sono in possesso di titolo di abilitazione, che il Consiglio di amministrazione riconosca corrispondente o affine all'insegnamento richiesto, sono collocati in posizione di precedenza assoluta.

Le graduatorie sono anch'esse pubblicate nell'albo dell'Istituto e comunicate al Provveditorato agli studi.

I ricorsi contro le graduatorie devono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione delle medesime al Provveditore agli studi, il quale decide definitivamente sentita la Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Nel caso di nomine da conferirsi agli insegnanti di cui al precedente quarto comma, il Consiglio di amministrazione, ricevuta da parte degli interessati l'accettazione dell'offerta di nomina, ne fa immediata designazione al Provveditore agli studi, il quale emana i provvedimenti di nomina ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5, terzo comma, 6, 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Gli incarichi annuali e le supplenze temporanee sono conferiti dal Consiglio di amministrazione con le modalità di cui al primo comma.

Art. 2.

Per il conferimento della nomina a tempo indeterminato degli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, per gli effetti previsti

all'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, saranno redatte nei modi e con i criteri di massima indicati nel precedente articolo, apposite graduatorie tra gli aspiranti, che abbiano titolo per partecipare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai concorsi negli Istituti tecnici.

Art. 3.

Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione, può consentire la assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico.

Art. 4.

Gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte sono nominati a tempo indeterminato. La stessa nomina conseguono gli insegnanti di arte applicata non di ruolo che si trovino in servizio in seguito ad assunzione disposta a norma dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962 o che siano stati assunti precedentemente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

Per le nomine di incarico negli Istituti professionali con decorrenza dall'anno scolastico 1962-63, restano ferme le disposizioni impartite con l'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera:

Art. 6.

Il personale insegnante, incaricato di materie tecniche e di cultura generale, all'atto della pubblicazione della presente legge,

anche se sprovvisto del titolo di abilitazione, ma che sia in possesso del prescritto titolo di studio e abbia prestato negli Istituti professionali statali almeno un triennio di ininterrotto servizio e nell'attività svolta abbia dimostrato di possedere la necessaria capacità culturale, didattica e professionale, può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione soggetta all'approvazione del Provveditore agli studi, conferma della nomina per un triennio con i relativi benefici che ne derivano in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831, fermi restando i diritti di precedenza degli insegnanti provvisti di abilitazione specifica o per materia affine.

Il personale tecnico-pratico incaricato all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di studio prescritto, ma che abbia prestato negli Istituti professionali almeno un triennio di ininterrotto servizio e nella attività svolta abbia dimostrato competenza e perizia, può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, soggetta all'approvazione del Provveditore agli studi, la nomina a tempo indeterminato di cui all'articolo 2 della presente legge.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cerreti Alfonso ed altri: « Norme sulla carriera dei provveditori agli studi » (2369) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cerreti Alfonso, Baldelli, Leone Raffaele, Reale Giuseppe, Romanato, Colleselli, Fusaro, Perdonà, Savio Emanuela, Barbi, Terranova, Cocco Maria, Del Giudice e Salutati: « Norme sulla carriera

dei provveditori agli studi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Debbo comunicare che, sul disegno di legge in esame, la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2369 osserva quanto segue:

Non si comprende la differenziazione del trattamento economico di appartenenti allo stesso ruolo (provveditori agli studi) in relazione alle diverse provenienze (personale direttivo o docente della scuola media o della carriera amministrativa centrale o periferica della pubblica istruzione).

È da ricordare, inoltre, che l'VIII Commissione permanente della Camera volle evitare questa distorsione giuridica, proponendo la modifica del trattamento agli effetti degli aumenti periodici, a tutti i provveditori.

Quanto sopra proposto alla cortese attenzione della Commissione di merito, la Commissione finanze e tesoro, per quanto di competenza, deve rilevare che il provvedimento comporta un maggior onere finanziario del cui preciso ammontare non viene data indicazione, mentre nel contempo non viene osservato il disposto dell'articolo 81 della Costituzione per quel che attiene l'indicazione dei mezzi finanziari per far fronte agli oneri stessi.

Quanto sopra considerato, la Commissione finanze e tesoro deve esprimere parere contrario, allo stato degli atti, all'ulteriore corso del provvedimento ».

È quindi necessario rinviare la discussione del provvedimento per studiare meglio la questione alla luce del suddetto parere.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In realtà l'onere comportato dal disegno di legge è minimo, dato il limitatissimo numero degli interessati.

Desidero inoltre far presente che, alla Camera, lo stesso disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Mi farò premura di comunicare le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo alla Commissione di finanza.

Nel frattempo, se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli » (2403) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente presso la Facoltà d'ingegneria dell'Università di Napoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O N A L D I , relatore. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge concerne l'istituzione, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, di un posto di professore e di due posti di assistente ordinario.

Bisogna premettere che fin dal 1950 la suddetta facoltà ebbe a chiedere l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento delle discipline aeronautiche, in vista dello sviluppo di tali discipline. Senonchè le esigenze di bilancio non hanno consentito, fino ad oggi, il soddisfacimento di questa aspirazione.

Successivamente il problema è stato dibattuto tra i vari Ministeri, ed il Ministero della difesa Aeronautica si è prestato con i propri fondi ad assicurare il finanziamento della nuova cattedra.

Naturalmente sorge la domanda per quale ragione sia intervenuto proprio il suddetto Ministero. Le motivazioni di tale intervento possono essere di due ordini: anzitutto, esiste un fatto ambientale, in quanto a Napoli ha sede l'Accademia aeronautica di Nisida, dove vengono preparati i giovani che posso-

no poi entrare nella Facoltà di ingegneria e proseguire così più facilmente verso l'insegnamento in questione, cioè verso la disciplina aeronautica; in secondo luogo è palese l'interesse del Ministero della difesa Aeronautica a studi di quel genere, per la formazione di tecnici specializzati nella materia.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera con una modifica rispetto al testo originario. Questo, infatti, prevedeva l'istituzione di un posto di professore di ruolo, di un posto di assistente ordinario o di un posto di assistente straordinario. Ma, come è a tutti noto, l'assistente straordinario è stato praticamente soppresso, ragione per cui è stato necessario sostituire il posto di assistente straordinario con un altro di assistente ordinario.

Data l'utilità del provvedimento, il relatore prega la Commissione di volerlo approvare.

D O N I N I . Noi siamo senz'altro favorevoli all'aumento dei posti di ruolo proposto dal provvedimento e quindi voteremo a favore di esso.

Debbo però osservare che l'intervento del Ministero della difesa per l'istituzione di una cattedra appare molto strano. Dall'epoca della presentazione del disegno di legge, cioè da un anno a questa parte, noi abbiamo istituito alcune decine di cattedre; non si vede, quindi, la necessità del suddetto intervento. Se mobilitassimo tutti i nostri amici nei vari ministeri, per aumentare i posti di ruolo nelle varie università, si finirebbe con l'operare un sovvertimento generale dell'ordinamento universitario! Avrebbe dovuto essere il Ministero della pubblica istruzione a rilevare l'anomalia della situazione... Comunque tutto questo verrà preso in esame in occasione della prossima riforma universitaria.

M A C A G G I . Vorrei sapere se i nuovi posti previsti dal provvedimento sono compresi nel numero dei posti di ruolo convenzionati.

M O N A L D I , relatore. No, sono al di fuori di quel numero.

M A C A G G I . Comunque, il sistema seguito sembra anche a me leggermente irregolare, perchè se si dovesse seguire la stessa via per tutte le università si avrebbe uno squilibrio nella distribuzione dei posti; distribuzione che, abbiamo sempre sostenuto, deve essere effettuata in modo equo.

A parte queste considerazioni sono favorevole al provvedimento, in quanto con esso viene aumentato il numero dei posti di ruolo.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Su questo disegno di legge la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1962-63, il ruolo organico dei professori universitari di cui alla tabella *D*, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di un posto di professore, che viene assegnato alla Facoltà di ingegneria della Università di Napoli per l'insegnamento di una disciplina aeronautica.

Con la stessa decorrenza il ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di due posti di assistente ordinario, da assegnare alla cattedra di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finan-

ziario 1962-63, si provvederà a carico del capitolo n. 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi, Marangone, Martina Michele, Codignola e Rampa: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che, in seguito alle dichiarazioni del Governo circa l'onere del provvedimento, la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge.

M O N E T I , *relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento che avevo proposto.

P R E S I D E N T E . La decisione del senatore Moneti è veramente molto saggia.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli insegnanti elementari non di ruolo residenti nei Comuni dell'attuale provincia di Gorizia con iscrizione anagrafica al 1° gen-

naio 1948, che abbiano conseguito il diploma di abilitazione magistrale negli anni dal 1940 al 1943 oppure, se ex combattenti, reduci e assimilati, dal 1937 al 1947, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nelle scuole elementari statali riportando una qualifica non inferiore a « buono » sono iscritti, su domanda, in un quadro speciale che sarà tenuto presso il Provveditorato agli studi.

(È approvato).

Art. 2.

La domanda, corredata dei documenti relativi al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, deve essere presentata al provveditore agli studi della provincia di Gorizia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il provveditore agli studi provvede alla iscrizione nel quadro speciale secondo una graduatoria di merito compilata in base ai criteri di valutazione dei titoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione per i concorsi magistrali.

Contro la esclusione dalla graduatoria è ammesso ricorso gerarchico.

(È approvato).

Art. 3.

Gli insegnanti iscritti nel quadro speciale vengono assegnati dal provveditore agli studi presso le Direzioni didattiche per essere utilizzati nell'insegnamento come supplenti o, in mancanza, in attività parascolastiche o negli Uffici scolastici con gli obblighi che ne seguono.

(È approvato).

Art. 4.

Agli insegnanti iscritti nel quadro speciale spetta il trattamento economico, compresi gli assegni e le indennità, previsto per il personale di ruolo con qualifica di straordinario.

Ai medesimi si applicano, altresì, le disposizioni vigenti per gli insegnanti non di ruolo, relativamente ai congedi, al trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza.

(È approvato).

Art. 5.

Gli insegnanti non di ruolo cessano di rimanere iscritti nel quadro speciale al momento del passaggio al ruolo normale o soprannumerario, o, per aver raggiunto i limiti di età.

Il servizio precedentemente prestato è riconosciuto, oltre ai fini del trattamento di quiescenza, anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165

(È approvato).

Art. 6.

Gli insegnanti iscritti nel quadro speciale possono essere dispensati dall'insegnamento per scarso rendimento o per inettitudine didattica.

(È approvato).

Art. 7.

Le norme sullo stato giuridico previste per il personale insegnante di ruolo delle scuole elementari sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti iscritti nel quadro speciale.

(È approvato).

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati per l'istruzione elementare nei relativi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

M O N E T I, *relatore*. Per dichiarazione di voto e ad integrazione della relazione fatta

a suo tempo, preciso a nome del mio Gruppo che voterò a favore del disegno di legge, in quanto esso non vuole concedere dei privilegi ma solo riparare ai danni causati agli interessati da particolari situazioni di forza maggiore in cui sono venuti a trovarsi in seguito ad eventi bellici, con grave pregiudizio per la loro carriera.

G R A N A T A . Anche il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani » (2432)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2432, osserva quanto segue.

Con il 1963 la quasi totalità delle opere verdiane è diventata di dominio pubblico, per cui lo Stato acquisterà, a titolo di diritto demaniale, entrate pari al 5 per cento dei ricavi delle esecuzioni delle opere stesse.

Le maggiori entrate erariali possono essere valutate sui 300 milioni, come si può desumere dalla documentazione offerta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, senatore Giraud, in sede di discussione, presso la 1^a Commissione del Senato, del disegno di legge n. 1228, divenuto poi legge 27 dicembre 1961, n. 1377.

Con questa entrata, oltre a provvedere con apposita legge alla Casa di riposo per artisti lirici " G. Verdi ", alla quale è già attual-

mente erogato un contributo annuo di 20 milioni, si rende possibile promuovere iniziative che onorino il grande musicista ed il nostro Paese.

Tra le iniziative di maggior prestigio è da annoverare l'istituzione dell'Istituto di studi verdiani, già operante in Parma, al quale il disegno di legge conferisce la personalità giuridica di diritto pubblico ed un contributo annuo di lire 30 milioni, con decorrenza dal 1^a luglio 1962.

Detto Istituto potrà, tra l'altro, predisporre una edizione critica delle opere verdiane, alla quale del resto i dirigenti dell'Istituto stesso si sono già impegnati e che è in parte in corso di realizzazione.

Quanto sopra posto alla cortese attenzione della Commissione di merito, la Commissione finanze e tesoro comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza ».

Il disegno di legge, che è al nostro esame, intende assicurare riconoscimento giuridico e dignità di Ente morale all'Istituto di studi verdiani sin dal 1959 esistente in Parma e diretto dal maestro Medici.

Questo Istituto ha acquistato delle benemeritenze pubblicando dotti bollettini quadrimestrali, in tre lingue, dedicati allo studio della partitura del « Ballo in Maschera », che arrecano un contributo di pregio allo studio del nostro grande operista.

Un giornale straniero ha manifestato il suo entusiasmo per quella pubblicazione, indicandola come il libro di musica più notevole dell'annata.

Abbiamo appreso che sono in preparazione altri bollettini condotti con lo stesso rigore scientifico e con vigile senso critico per quanto concerne « La Forza del destino » ed il « Rigoletto ».

Altre iniziative sono state programmate da quell'Istituto e potranno avere attuazione con i fondi che la legge assicura.

Merita encomio il proposito di creare un archivio, una biblioteca specializzata ed una discoteca verdiana aperta al pubblico.

Ben vengano, così, concorsi per monografie e per ulteriori studi su Verdi.

È inoltre degno di consensi il proposito di procedere alla pubblicazione in fac-simile

di partiture, continuando quanto la ditta Ricordi ha fatto per la « Messa di requiem » e per il « Falstaff ».

Ammiro e lodo incondizionatamente il proposito manifestato da quest'Istituto di promuovere alcune edizioni critiche di Verdi, che sono reclamate dal mondo culturale nostro e straniero, e per cui io stesso rivolsi interrogazioni al Ministro della pubblica istruzione, che hanno avuto una certa risonanza al di fuori del Parlamento.

Si può del pari essere d'accordo anche per quanto l'Istituto intende predisporre per dare vita a corsi di perfezionamento destinati a cantanti, esecutori e direttori d'orchestra. A questi corsi non mancherebbe l'affluenza di studenti italiani e stranieri forniti di apposite borse di studio.

Meno entusiasmo mi desta l'iniziativa di un teatro verdiano in Parma che dia a quella nostra città, fiera di nobili tradizioni musicali ed artistiche, la risonanza di Salisburie di Bayreuth.

Il progetto non è privo di fascino, anzi lo considero troppo ambizioso ed allettante per giudicarlo attuabile.

Non vorrei però che l'Istituto, configurato nel disegno di legge in esame, per andare dietro a rappresentazioni e spettacoli, perdesse di vista o frustrasse i fini culturali per cui s'intende istituirlo.

Un grande teatro verdiano mi sembra anche poco attuabile se si pensa alla vicinanza con la Scala, che è il teatro lirico più famoso del mondo.

I trenta milioni, che sono previsti dal disegno di legge, rappresentano una bella cifra per un istituto di cultura specializzata e di valore scientifico, ma non basterebbero certo per i programmi di manifestazioni indubbiamente utili ma per loro stessa natura complesse e dispendiose.

Vorrei, se interpreto bene il parere della Commissione, che lo schema di Statuto di cui parla l'articolo 7, che sarà predisposto entro un anno dalla data di pubblicazione della legge, salvaguardasse le caratteristiche proprie dell'Istituto che sta per nascere il cui compito mira a concentrare gli sforzi nel promuovere studi seri e degli di alta musicologia che mettano in evidenza la profondità

e l'originalità del magistero verdiano, e del suo genio artistico. Questo campo di studi, se approfondito, potrà colmare una lacuna notevole nel nostro Paese che pure vanta insigni cultori di critica musicale, « ma in cui ben pochi sono coloro i quali hanno profondamente studiato la personalità artistica, nella sua complessa evoluzione, e l'opera di G. Verdi, onde metterne in luce la meravigliosa poliedricità ».

Si spiega come le pubblicazioni finora promosse dall'Istituto verdiano di Parma e che credo siano state mandate in omaggio ai componenti la Commissione, abbiano suscitato un enorme interesse da parte degli studiosi di musica e delle istituzioni musicali in Italia e più ancora all'estero.

Credo che sia questa la via da percorrere; così si potrà contribuire a far meglio conoscere ed onorare l'opera di Verdi e l'interessante mondo operistico italiano che il grande musicista riassume. Non è possibile infatti pensare a Verdi, dimenticando tutto il melodramma romantico dell'800, che ha avuto cultori di eccezionale rilievo. Quanto dunque si riferisce agli spettacoli di cui non si sottovaluta l'importanza, non può intralciare ciò che deve essere considerato fine primario dell'Istituto.

Il 20 dicembre 1960, il nostro collega senatore Ottolenghi si rese promotore di una proposta di legge n. 1380 assegnata in sede referente alla nostra Commissione la cui relazione illustrativa si legge con interesse e diletto.

Il senatore Ottolenghi, dopo un periodo di progetti e di discussioni, con la sua iniziativa, intendeva tradurre in realtà senz'altro indugio qualcosa che desse vita all'auspicato Istituto, mettendo a tacere polemiche sterili e gelosie inconcludenti. Così rivendicava opportunamente a Parma, tanto vicina a Busseto, il vanto di accogliere la vagheggiata istituzione.

Deve essere riconosciuto al senatore proponente anche il merito di avere, con un intervento in Aula, stimolato il Governo alla presentazione di un più preciso ed elaborato disegno di legge che accogliesse le istanze ed i propositi di enti e di personalità interessate. Non sono insorte difficoltà da par-

te della Commissione finanze e tesoro in quanto, se è vero quanto ci viene riferito, nel bilancio di previsione del Ministero del tesoro per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio 1962-63, figura lo stanziamento di lire 30 milioni.

Per passare agli articoli penso che non sia felice la formulazione del secondo comma dell'articolo 1: « L'istituzione ha lo scopo di conservare e diffondere il culto per l'opera di Giuseppe Verdi ». Eviterei un'espressione enfatica che non s'addice all'austerità del grande musicista.

Penserei di emendare così: « L'Istituto ha lo scopo di promuovere ricerche e studi su la vita e l'opera di Giuseppe Verdi ».

Se il Governo e la Commissione potranno migliorare questo testo sarò molto contento e grato.

Per quanto si riferisce all'articolo 3, che stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione (che speriamo non sia un organo che si ponga in contrasto con il direttore dell'Istituto), penserei ad un numero più ridotto di componenti. Il rappresentante della Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche e per la diffusione della cultura potrebbe essere sostituito dal Sovrintendente bibliografico della provincia: comprendo, infatti, che se l'Istituto si propone di attuare un archivio, se intende procedere alla compilazione di edizioni critiche e raccogliere documenti e cimeli, la presenza di un tecnico specializzato si rende utile, per non dire necessaria.

Giacchè ho insistito nel difendere la natura strettamente culturale dell'Istituto, non riesco a trovare una giustificazione plausibile per la presenza del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Parma nel Consiglio di amministrazione, tanto più forse se ne potrebbe fare a meno se si pensi che non manca un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'onorevole rappresentante del Governo ci potrà ampiamente ragguagliare in merito.

Per il resto il disegno di legge non presenta difficoltà degne di nota. Il senatore Ottolenghi definisce l'opera verdiana, che è la più eseguita e celebrata in Italia e nel mon-

do, e per cui è evidente un più vivo interesse nella cultura contemporanea in taluni suoi settori, come una preziosa miniera inesplorata. Forse, non manca un fondamento di verità che giustifica questa affermazione che può sembrare paradossale: sia, dunque, lecito l'augurio che l'Istituto, per cui oso chiedere il voto favorevole della Commissione, raggiunga appieno i suoi scopi e non abbia, come spesso avviene, dopo i promettenti inizi, affievolimenti di lavoro e di resa che deludano le aspettative in esso riposte.

Sia lecito formulare, pertanto, l'auspicio che l'opera di Verdi, per il programma che intende svolgere questo Istituto, risalti in tutta la sua originale ispirazione e profondità di sentimenti e fornisca sempre nuovi motivi di godimento e di elevazione nell'animo di quanti, nella grande famiglia dei popoli affratellati dall'amore dell'arte, hanno nel dovuto onore il genio del grande italiano.

D O N I N I . Anche a nome dei colleghi del mio Gruppo esprimo parere favorevole al disegno di legge in esame.

Ritengo di non dover aggiungere molte parole, dal momento che la relazione fatta dal nostro Presidente è stata tanto appassionata ed esauriente.

Sono d'accordo sull'opportunità di modificare la formulazione del secondo comma dell'articolo 1, come ha rilevato l'onorevole Presidente, e proporrei di sostituire il comma in questione con il seguente: « L'Istituto ha lo scopo di promuovere e di popolarizzare la conoscenza dell'opera di Giuseppe Verdi ».

P R E S I D E N T E , relatore. Non vedo cosa possa popolarizzare o divulgare un Istituto di così alto valore scientifico e di così alto livello critico.

G R A N A T A . Si potrebbe usare la espressione « diffondere », per eliminare il richiamo al volgo che così poco piace al Presidente.

D O N I N I . Sono d'accordo sul carattere essenzialmente scientifico da assicurare

all'Istituto, ma ritengo che l'Istituto stesso debba avere anche lo scopo di divulgare l'opera di Verdi, perchè non possiamo concepire questa come un qualcosa di astratto o di estraneo alla gente semplice, al popolo.

Concordo, inoltre, con il Presidente anche sull'opportunità di eliminare dal Consiglio di amministrazione il Presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Parma, al fine di allontanare ogni sospetto che vi possa essere anche una eventuale preoccupazione di carattere commerciale.

Ritengo, però, che sia necessario escludere anche il rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo: proporrei, anzi, che all'articolo 7, secondo comma, si togliesse l'inciso « di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo » al fine di eliminare del tutto qualsiasi preoccupazione, a mio avviso fondata, sulla possibile deviazione dell'Istituto verso manifestazioni di altro genere.

Concordo, infine, con il Presidente per quanto si riferisce alla costruzione di un teatro, anche in considerazione del fatto che i 30 milioni annui previsti dal disegno di legge non sarebbero sufficienti a questo scopo. Credo, inoltre, che la questione relativa all'eventuale costruzione di un nuovo teatro non debba rientrare direttamente nei compiti dell'Istituto di cui ci stiamo occupando.

Per tutto il resto, il nostro parere è assolutamente favorevole.

BERTOLA. Mi dichiaro anche io favorevole all'istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani, ma avrei alcune osservazioni da fare nell'ambito dei singoli articoli, in particolare a proposito del Consiglio di amministrazione, sia per quanto si riferisce alla sua struttura, che per quanto si riferisce alla formulazione dell'articolo stesso.

PRESENTE, relatore. Vorrei pregare il senatore Bertola di affrontare questo argomento in sede di discussione dei singoli articoli.

MACAGGI. Prendendo la parola anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, nonché del senatore Ottolenghi, che è stato,

per così dire, il promotore del provvedimento, dichiaro di concordare in pieno con le nobili parole pronunciate dal relatore, senatore Russo.

Ritengo che il presente disegno di legge sia particolarmente opportuno anche per riportare alla considerazione dell'opinione pubblica la musica di Verdi in un momento in cui vere e proprie degenerazioni musicali trovano affermazioni, anche economiche, del tutto sproporzionate, a mio parere, al loro significato e al loro valore.

Il contributo previsto dal disegno di legge in esame è relativamente modesto, ma potrà certamente servire alle necessità non solo di promozione e di divulgazione dell'opera di Verdi ma anche, direi, di difesa dell'opera stessa.

Come è noto, infatti, quasi tutte le sue opere, ad eccezione di « Otello » e di « Falstaff » per soddisfare, forse, esigenze volgarmente teatrali, per ragioni di tempo dello spettacolo o di rispetto delle capacità vocali dei cantanti, che alle volte si trovano in difficoltà per l'esecuzione integrale dell'opera, hanno subito, rispetto alla partitura originale, dei tagli e delle manomissioni. Si può dire, anzi, che vi sono degli spartiti che portano queste modificazioni ormai come cosa acquisita.

Ritengo, pertanto, che la formulazione del secondo comma dell'articolo 1 debba contenere anche un riferimento alla difesa dell'opera di Verdi.

Per quanto si riferisce al teatro, devo dire che il provvedimento non ne parla e che, quindi, non è il caso di discuterne: sono anche io del parere, infatti, che sia superfluo pensare all'eventuale costruzione di un teatro per la esecuzione delle sole opere di Verdi a Parma, dove già esiste, con la sua antichissima tradizione, il Teatro Regio, nel quale Verdi è il dominatore incontrastato.

Per quanto riguarda, poi, la composizione del Consiglio di amministrazione, mi dichiaro favorevole all'eliminazione del rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, mentre non sarei contrario a mantenere il Presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Parma, dal momento che sarà necessario promuovere in quella città delle manifestazioni per le quali sarà indispensa-

bile l'intervento dell'Ente provinciale per il turismo.

Manterrei, pertanto, il Presidente dell'Ente provinciale per il turismo, così come pure il rappresentante della Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche e per la diffusione della cultura presso il Ministero della pubblica istruzione, in quanto ritengo che un certo contatto, un certo concatenamento con il Ministero della pubblica istruzione possa essere utile per un'istituzione come questa, che ha degli scopi essenzialmente culturali e non di altra natura.

In conclusione, pertanto, riterrei opportuno escludere soltanto il rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, che d'altra parte sarebbe un doppione, data la presenza del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo.

Concludo il mio intervento dando atto al Governo della sensibilità dimostrata nel predisporre il provvedimento in esame e ringraziando l'onorevole Presidente per le elevate e nobili parole pronunciate al riguardo.

B A R B A R O . Mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame: desidero, inoltre, rivolgere parole di ammirazione per la bellissima relazione fatta da quell'artista che è il Presidente della nostra Commissione, con tanto onore e autorità.

Qui tutti siamo amanti dell'arte e ritengo, quindi, che siamo tutti concordi nel ritenere che sarebbe necessario completare la nostra cultura, oltre che con lo studio scientifico, anche con lo studio dell'arte, che si può considerare come una forma di riposo dello spirito.

Uno dei più grandi uomini italiani, anzi del mondo intero, Leonardo da Vinci, affermò che la musica è la raffigurazione dell'invisibile: ritengo che sia difficile trovare una definizione più bella di questa!

Ho avuto l'onore di sentir dire da un grande musicista, mio conterraneo, Francesco Cilea, che in tutti i teatri del mondo gli impresari se non volevano fallire dovevano ricorrere alle opere di Verdi, indubbiamente il più grande musicista melodrammatico che sia mai esistito.

Una dichiarazione di questo genere fatta da un altro grande musicista come Francesco Cilea sta a dimostrare due cose: la grandezza di Verdi e la grandezza di Cilea, che ha avuto l'umiltà di riconoscere la grandiosità dell'opera di Verdi, suo maestro e maestro di tutti.

Riterrei, pertanto, opportuno inserire tra gli scopi di questo Istituto anche quello di onorare questo grande musicista, che ha superato tutti i limiti del melodramma italiano.

Non aderisco, invece, alla esclusione dal Consiglio di amministrazione del rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, nè del Presidente dell'Ente provinciale del turismo, perchè ritengo essenziale la loro partecipazione in considerazione del fatto che l'opera di questo Istituto deve espandersi nel mondo e non rimanere circoscritta alla sola zona di Parma o all'Italia.

M O N E T I . Anche io, pur apprezzando e condividendo la preoccupazione di difendere la serietà dell'Istituto manifestata dall'onorevole Presidente, non riesco a rendermi del tutto conto dei motivi per i quali si vuole escludere dal Consiglio di amministrazione il rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Infatti, se non si vuole che la diffusione dell'opera di Verdi resti entro una cerchia ristretta di specialisti, ma si vuole, oltre che difendere l'integrità dell'opera di Verdi, al tempo stesso espanderla a larghi strati popolari attraverso certe forme di spettacolo, che sono proprio inerenti all'opera stessa di Verdi, ritengo che il rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo sia assolutamente necessario.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo dire di aver ascoltato con vero interesse ed ammirazione la bellissima relazione fatta dall'onorevole Presidente sul presente disegno di legge.

Il provvedimento in questione ha avuto il consenso di tutti; ritengo inopportuno pertanto, dilungarmi oltre sull'argomento. Avrei soltanto da dire qualcosa in merito ad alcu-

ne osservazioni che sono state fatte da vari senatori.

Mi dichiaro favorevole alla proposta del Presidente per quanto riguarda l'articolo 1, mentre ritengo che l'articolo 3 debba essere mantenuto nel testo presentato dal Governo. Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha una sua particolare competenza, un particolare significato: credo, quindi, che non possa essere eliminato uno di tali membri con tanta facilità.

Concordo, pertanto, con il senatore Moneti per quanto si riferisce al mantenimento nel Consiglio di amministrazione del rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo anche in considerazione del fatto che, pur orientandosi l'Istituto verso un'opera altamente culturale, non potrà mai fare a meno di rappresentazioni e di spettacoli, sia pure a titolo di dimostrazione del ritorno ai primitivi testi o della differenza tra i testi attuali e quelli originali, e che, quindi, la presenza di un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo sarà assolutamente indispensabile.

Penso, d'altra parte, che tale esclusione non converrebbe all'Istituto di studi verdiani neppure dal punto di vista finanziario, in quanto il Ministero, a tempo opportuno potrebbe intervenire con i necessari finanziamenti.

Insisto, pertanto, perchè la formulazione dell'articolo 3 rimanga inalterata.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato ritengo che non ci rimanga altro che trovare una migliore formulazione solo del secondo comma dell'articolo 1.

Non avrei nulla in contrario ad accettare l'invito ad includere tra gli scopi dell'Istituto anche la diffusione dell'opera di Verdi, ma ho l'impressione che le nostre preoccupazioni in ordine agli spettacoli non verrebbero così ad essere del tutto eliminate. E con ciò non è che non comprenda che la musica di Verdi è stata scritta per il popolo e deve tornare a beneficio del popolo e che il popolo ha tutto il diritto di gustarla nella sua edizione migliore.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito a Parma l'Istituto di studi verdiani, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto ha lo scopo di conservare e di diffondere il culto per l'opera di Giuseppe Verdi.

Proporrei, per il secondo comma, la seguente formulazione:

« L'Istituto ha lo scopo di promuovere ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi e diffonderne la conoscenza ».

M A C A G G I. Si potrebbe dire, altrimenti: « L'Istituto ha lo scopo di promuovere studi sull'opera di Verdi, divulgarne la conoscenza e conservarne la integrità ».

C A L E F F I. Sono anche io del parere che sia necessario inserire tra gli scopi dell'Istituto anche quello di conservare l'integrità dell'opera di Verdi, perchè potrebbe darsi che qualche spirito bizzarro — così come già è avvenuto in passato — proponesse modificazioni addirittura delittuose in analogia con i gusti attuali!

P R E S I D E N T E, *relatore*. In proposito non vi deve essere alcun timore, dato che uno degli scopi dell'Istituto è proprio quello di ritornare alle fonti, ai testi originali.

C A L E F F I. Eppure molti direttori d'orchestra si permettono tagli, rimaneggiamenti e modifiche, specie per quanto si riferisce agli acuti, rispetto alle partiture originali.

G R A N A T A. Non vedo, però, quali poteri potrebbe avere questo Istituto per imporre ad un direttore d'orchestra un'esecuzione veramente fedele.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Concordo pienamente con il senatore Granata. La fedeltà all'originale si deve riferire alle opere stampate, ma nessuno potrà imporre ad un direttore di interpretare in un modo o in un altro l'opera o di eliminare un taglio.

D O N I N I . Sono del parere che si debba escludere qualsiasi riferimento alla difesa dell'opera di Verdi.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Noi dobbiamo deliberare l'istituzione di un centro di studi ad alto livello culturale. Le istanze espresse sono tutte fondate, ma ritengo che non sia questa la sede competente per accoglierle.

D I R O C C O . Mi sembra possa venire in aiuto la stessa relazione ministeriale, la quale parla di valorizzare e divulgare l'opera di Giuseppe Verdi. Noi potremmo quindi usare la dizione « valorizzare e diffondere ».

C A L E F F I . L'opera di Verdi non ha bisogno di essere valorizzata.

D O N A T I . Una volta detto « studi e ricerche », è detto tutto.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Si potrebbe dunque formulare il secondo comma come segue:

« L'Istituto ha lo scopo di promuovere ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi e diffonderne la conoscenza ».

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di accettare tale emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato)

Art. 2.

Organi dell'Istituto sono .

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

(È approvato).

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto nel modo che segue:

Presidente;

Sindaco di Parma;

Sindaco di Busseto;

Presidente dell'Amministrazione provinciale di Parma;

Rettore dell'Università di Parma;

Presidente del Conservatorio di musica di Parma;

Presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Parma;

un rappresentante della Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche e per la diffusione della cultura, presso il Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Ispettorato per l'istruzione artistica presso lo stesso Ministero;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un appartenente alla famiglia Verdi.

B E R T O L A . Dovrei fare alcune osservazioni su questo articolo.

L'articolo 3 parla del Consiglio di amministrazione composto di undici membri; esaminando la norma, si nota che buona parte di tali membri sono tali sin quando ricoprono certe cariche, come i sindaci di Parma e Busseto e che dovranno perciò abbandonare il Consiglio alla scadenza del mandato amministrativo.

Riterrei opportuno perciò stabilire che del Consiglio facciano parte le persone indicate

o loro rappresentanti i quali possano sostituirli, anche perchè mi sembra assai problematico riunire al completo tante persone obtrate di compiti ed oneri così impegnativi.

M A C A G G I . In certe funzioni occorre la dignità propria di una determinata carica.

D O N I N I . Mi sembra che la preoccupazione del collega Bertola sia eccessiva. Secondo le sue osservazioni, bisognerebbe riformare qualche migliaio di disposizioni legislative.

B E R T O L A . Ma si tratta di garantire la funzionalità del Consiglio di amministrazione.

Debbo poi ancora osservare che non sarei contrario alla presenza nel Consiglio di rappresentanti di Ministeri, purchè non venissero nominati funzionari da Roma; in quest'ultimo caso, infatti, le difficoltà di riunire il Consiglio aumenterebbero.

Non vedo il significato del primo comma dell'articolo 4 relativo alla durata in carica del Consiglio di amministrazione: soltanto quattro membri, infatti dureranno in carica tre anni, mentre gli altri non potranno in quanto hanno determinate funzioni.

Vorrei che l'onorevole relatore e il Sottosegretario di Stato, sulla base della loro esperienza, esaminassero attentamente la questione.

D O N A T I . Il primo comma dell'articolo 3 dovrebbe essere formulato così: « Il Consiglio di amministrazione è composto da un gruppo di membri di diritto e da un gruppo di membri nominati dal Governo ».

Con tale dizione apparirebbe chiaro che i membri nominati dal Governo avranno una durata di 3 anni.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Desidero far rilevare al senatore Bertola che quasi tutti i Consigli di amministrazione di altri istituti che sono sotto la vigilanza del Ministero sono così congegnati: ad esempio, il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.M. dura in carica quattro anni ed ogni quattro anni i membri eletti vengono nominati di nuovo,

mentre gli altri possono essere riconfermati o meno.

Si è sempre usato questo sistema, che, in verità, non ha mai destato alcuna preoccupazione, nè ha mai dato luogo a difficoltà.

Per quanto si riferisce, poi, alla nomina di un rappresentante dell'Ispettorato per la istruzione artistica presso il Ministero, posso rassicurare il senatore Bertola che questi è nominato di solito tra le persone del luogo.

Posso, comunque, accettare la proposta del senatore Bertola come raccomandazione.

D I R O C C O . Nell'articolo, però, è detto « presso il Ministero » e non « del Ministero ». Mantenendo tale dizione, a mio avviso, vi è l'obbligo di nominarlo tra quelli del centro. Proporrei, pertanto, di sostituire la parola « presso » con l'altra « del ».

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È detto « presso » perchè si fa riferimento all'Ispettorato.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri non di diritto possono essere confermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è Organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 5.

Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

(È approvato).

Art. 6.

L'Istituto ha un Direttore nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il Direttore dirige tutta l'attività dell'Istituto stesso.

Nella prima applicazione della presente legge, la direzione dell'Istituto è affidata a chi da due anni esercita tale funzione presso l'Ente che, con la stessa denominazione di Istituto di studi verdiani, svolge di fatto in Parma attività intesa ad onorare e ad illustrare la vita e l'opera di Giuseppe Verdi.

(E approvato).

Art. 7.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione predisporrà uno schema di statuto contenente le norme per il funzionamento dell'Istituto, nonché uno schema di regolamento contenente norme per lo stato giuridico e per il trattamento economico del Direttore e dell'altro personale.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del turismo e dello spettacolo, udito il parere del Consiglio di Stato, mentre il regolamento sarà approvato con decreto del

Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 8.

Per il funzionamento dell'Istituto è concesso un contributo annuo di lire 30.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere di cui al precedente comma si provvede per l'esercizio finanziario 1962-63 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari